



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA

Il Giudice, dott.ssa Carlotta Calvosa, all'udienza del 16.2.2017 ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile in primo grado iscritta al N.38582/15 vertente

tra

rappr. e dif. dall'avv.

presso il cui studio elett. dom. in Roma

giusta procura a margine del ricorso

ricorrente

e

, in persona del legale rappresentante

p.t.,

rappr. e dif. dall'avv. M. Boffoli ed elett. dom. in Roma, v. Tacito, 10, come da procura in atti

resistente

Fatto e Ragioni della Decisione

Con ricorso depositato l'11.11.2015, ritualmente notificato, ha chiesto accertarsi il proprio diritto ad essere inquadrato come dirigente, con



decorrenza 3.2.2011 e la condanna di al pagamento delle differenze retributive maturate, quantificate in € 304.635, 34, oltre al versamento dei contributi previdenziali omessi; ha chiesto altresì accertarsi l'omessa corresponsione delle voci retributive "ind. mensile", "ind. base mensile", "ERG" e "ind. fascia posiz." a decorrere dal mese di novembre 2014, con condanna di al pagamento del relativo importo, pari ad € 14.790,00, oltre al versamento dei contributi omessi; il tutto, oltre accessori.

Si è costituita contestando la fondatezza del ricorso e chiedendone il rigetto.

In assenza di attività istruttoria, sulla documentazione prodotta dalle parti, la causa è stata discussa e decisa all'odierna udienza, mediante lettura pubblica della sentenza, depositata in via telematica.

Il ricorso è infondato e dev'essere respinto.

In particolare, con riferimento alla domanda d'inquadramento superiore avanzata da , è pacifico che questi sia stato assunto, in data 7.1.2002, come Quadro, Responsabile di Unità Tecnica Complessa - Parametro 250.

Con disposizione organizzativa n. 1 del 3.2.2011, poi, gli era stata assegnata la responsabilità di Esercizio dei Servizi Superficie a mezzo autobus tram e filobus e con successivo ordine di servizio n. 2 del 4.3.2011, gli era stato attribuito l'incarico di Direttore dell'omonimo Esercizio.

Al riguardo, l'istante ha dedotto, invero in modo del tutto apodittico, che, avendo svolto tali mansioni con "ampia autonomia operativa, decisionale e di iniziativa, con conseguente assunzione delle relative responsabilità ... al fine di promuovere, coordinare e gestire gli obiettivi dell'impresa", senza dover osservare le



“direttive impartitegli dalla direzione di settore”, la sua attività professionale avrebbe dovuto comportare l’inquadramento nella qualifica dirigenziale.

Orbene, “sono dirigenti i prestatori di lavoro ... che ricoprono nell’azienda un ruolo caratterizzato da un elevato grado di professionalità, autonomia e potere decisionale ed esplicano le loro funzioni al fine di promuovere, coordinare e gestire la realizzazione degli obiettivi dell’impresa”; sono, invece, quadri, i lavoratori “che svolgono con carattere di continuità, con un grado elevato di capacità gestionale, organizzativa, professionale funzioni di rilevante importanza e responsabilità ai fini dello sviluppo e dell’attuazione degli obiettivi stabiliti dall’azienda. La qualificazione di quadro è caratterizzata, inoltre, dalla capacità di fornire, con specifica autonomia, contributi di particolare originalità e creatività per il raggiungimento degli obiettivi assegnati nonché della capacità di organizzare, integrare e/o sovrintendere l’utilizzo delle risorse affidate”.

Rientrano, poi, più specificatamente, nel profilo professionale di Responsabile di Unità tecnica Complessa - parametro 250 (d’inquadramento del ricorrente), i “lavoratori che sono posti a capo di unità organizzative caratterizzate da notevole complessità gestionale e/o tecnica e che operano, con ampi margini di discrezionalità ed autonomia, sulla base delle direttive della direzione di settore, fornendo un apporto significativo al raggiungimento degli obiettivi aziendali”.

*Così riprodotte le declaratorie relative ai livelli d’inquadramento in oggetto, considerato l’elevato grado di professionalità previsto per entrambe, sarebbe stato onere del ricorrente allegare (prima ancora che provare) specificatamente in cosa sia consistito il *potere decisionale* assegnatogli e con quali precipue attività si sia esplicitata la sua funzione volta a *promuovere, coordinare e gestire la realizzazione degli obiettivi dell’impresa*.*



Viceversa, a parte una mera riproposizione letterale (a pg. 11 del ricorso) della declaratoria del livello dirigenziale, si è limitato ad indicare le mansioni svolte in qualità di Direttore di Esercizio dei Servizi di Superficie -peraltro non contestate da controparte- (a pg. 6 e 7 del ricorso), senza minimamente specificare alcunchè in ordine al potere decisionale al riguardo assegnatogli e senza precisare nulla in ordine al rilievo di tali attività con riferimento agli obiettivi dell'impresa.

Per contro, l'attività svolta dall'istante, così come oggetto dell'elencazione indicata, risulta pienamente rispondente alla riportata declaratoria relativa all'inquadramento, in qualità di quadro, nel profilo professionale di Responsabile di Unità tecnica Complessa - parametro 250.

Inoltre, ciò che risulta assolutamente dirimente e preclusivo al riconoscimento della fondatezza della pretesa azionata, è dato dalla circostanza che, nei diversi organigrammi aziendali (prodotti dalla resistente ai doc. 5, 6 e 7, nonché all'odierna udienza), la posizione di Direttore di Esercizio -assegnata a - risulta gerarchicamente sottordinata a quella del Direttore di Superficie.

Particolarmente significativo, in tal senso, è la disposizione organizzativa n. 3 del 15.3.2014 (doc. 6) in cui la Direzione di Superficie è affidata al dott. Cinquegrani e da essa dipende la Direzione di Esercizio, assegnata, invece, a

Come si è già osservato, dunque, in difetto di precipue allegazioni, nulla autorizza a far ritenere che la posizione del ricorrente possa essere equiparata a quella del Direttore di Superficie ed a giustificare il suo inquadramento nella qualifica dirigenziale.



Ne consegue il rigetto della domanda d'inquadramento superiore e, per l'effetto, quella di condanna dell' al pagamento delle relative differenze retributive.

Eguualmente, dev'essere respinta la domanda relativa all'accertamento dell'illegittima omessa corresponsione delle voci retributive "ind. mensile", "ind. base mensile", "ERG" e "ind. fascia posiz.", a decorrere dal mese di novembre 2014, con condanna di al pagamento del relativo importo, pari ad € 14.790,00.

In primo luogo, la circostanza che nelle conclusioni dell'atto introduttivo manchi qualsiasi riferimento al premio di risultato, esonera il Giudice dal doversi pronunciare sul punto.

Con riferimento alle altre voci retributive, giova richiamarsi quanto stabilito dall'Accordo sindacale del 27.6.14, che ha ridefinito le indennità accessorie spettanti ai dipendenti .

Condividendosi integralmente le argomentazioni già spese dal Tribunale in controversie di analogo contenuto, deve, preliminarmente osservarsi che la giurisprudenza di legittimità ha recentemente ribadito che *"I contratti collettivi aziendali sono applicabili a tutti i lavoratori dell'azienda, ancorché non iscritti alle organizzazioni sindacali stipulanti, con l'unica eccezione di quei lavoratori che, aderendo ad una organizzazione sindacale diversa, ne condividono l'esplicito dissenso dall'accordo e potrebbero addirittura essere vincolati da un accordo sindacale separato"* (Cass., sez. lav., 18.4.12 n. 6044).



In particolare, con l'Accordo sindacale del 27.6.2014, si è convenuto di *"procedere al riordino degli strumenti economici collettivi di secondo livello anche tenuto conto dei trattamenti individualmente concessi, con la finalità di garantire una riduzione dei costi quanto più possibile equilibrata e coerente con l'attuale situazione aziendale, superando stratificazioni retributive distorcenti"*. In tal senso, risultano essere state soppresse le voci retributive oggetto del presente procedimento, salva la previsione di una nuova indennità denominata _____, nella quale espressamente confluiscono l'indennità mensile, l'indennità base mensile e ERG o alternativamente ERS e il valore C e G, prevedendo che la relativa erogazione sia legata alla presenza in servizio.

Inoltre, detto Accordo prevede altresì che: *"Coloro che alla data odierna beneficiano di trattamenti riconosciuti esclusivamente a livello individuale in aggiunta a quanto previsto dalla contrattazione collettiva matureranno il diritto al riconoscimento delle voci _____ ed _____ solo con decorrenza dal definitivo superamento di detti accordi individuali e dei corrispondenti trattamenti da perfezionare con accordo sottoscritto nelle sedi e con le modalità di cui all'art. 2113 c.c."*.

Nella fattispecie, è pacifico che il ricorrente continui a beneficiare di un assegno *ad personam*, riconosciutogli individualmente e non intaccato unilateralmente dall'Accordo del 27.6.14.

Ne consegue che, da un lato, non possono essergli attribuite le nuove indennità _____ ed _____; dall'altro, che, correttamente ed in applicazione del citato Accordo, non gli sono più state corrisposte le vecchie indennità mensile, indennità base mensile, indennità di fascia posizione ed ERG.

Come già rilevato dal Tribunale in analoghe controversie, infatti, l'Accordo in oggetto ne ha modificato altro precedente, sopprimendo alcune indennità



accessorie alla retribuzione base, ed introducendone di nuove, subordinate alla presenza di alcune condizioni.

A tal proposito costituisce principio ampiamente consolidato quello secondo cui il lavoratore non può pretendere di mantenere come definitivamente acquisito al suo patrimonio un diritto derivante da una norma collettiva che più non esiste perché caducata o sostituita da altra successiva.

Ciò in quanto le disposizioni dei contratti collettivi non si incorporano nel contenuto dei contratti individuali, dando luogo a diritti quesiti sottratti al potere dispositivo delle organizzazioni sindacali, ma operano dall'esterno come fonte eteronoma di regolamento, concorrente con la fonte individuale.

Ne consegue il rigetto della domanda e la condanna del ricorrente soccombente al pagamento delle competenze di lite, liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

Respinge il ricorso e condanna al pagamento delle competenze di lite, liquidate in € 2.500,00, oltre IVA, CPA e spese generali.

Roma, 16.2.2017

Il Giudice

